



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

- Ai Sig.ri Sindaci e Commissari dei Comuni della Regione Lombardia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  
LORO SEDI
- e, p.c. Ai Sig.ri Sindaci e Commissari dei Comuni della Regione Lombardia  
LORO SEDI
- Al Ministero dell'Interno  
Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali  
ROMA
- Ai Signori Prefetti della Regione Lombardia  
LORO SEDI
- Al Sig. Presidente dell'ANCI LOMBARDIA  
MILANO  
*posta@anci.lombardia.it- info@pec.anci.lombardia.it*

**Oggetto: Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, è stata pubblicata la legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd. "Aiuti quater"), che prevede, tra l'altro, all'art. 14-*sexies*, la proroga *al 31 dicembre 2023* delle disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale già contenute nell'articolo 16 ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, stabilendo, altresì che "i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza".

Come noto, la specifica disciplina del vicesegretario, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 16 ter, è stata dettata dalla carenza di segretari comunali sul territorio, soprattutto negli enti di piccole e piccolissime dimensioni e riguarda pertanto (comma 9) i "comuni aventi fino a 5.000 abitanti ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria...".



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Lombardia*

Con precedenti circolari prefettizie, che qui si richiamano integralmente, questo Ufficio ha già fornito opportune indicazioni in merito al procedimento di conferimento del relativo incarico nelle sedi singole e nelle sedi convenzionate nonché all'inquadramento giuridico della figura del vicesegretario.

Per quanto attiene al contenuto della **proroga**, come prevista dal succitato art. 14-*sexies*, in conformità alle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 3953 emanata dal Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari il 3 febbraio corrente, è bene precisare che la stessa si pone in continuità con la disciplina vigente e che l'ente locale, per accedere al predetto istituto, deve comunque soddisfare i seguenti requisiti: a) la relativa **sede di segreteria** deve risultare **vacante**; b) la **procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare** ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del D.P.R. n.465/1997 **deve essere andata deserta**; c) **non risulta possibile, da parte dell'Albo regionale, l'assegnazione di un segretario reggente.**

Ricorrendo tali complessive condizioni, in deroga al regime delineato dall'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, le funzioni di carattere sostitutivo attribuite dalla legge al vicesegretario potranno essere svolte per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario (120 giorni), e comunque per un arco temporale non superiore a ventiquattro mesi complessivi, come stabilito dall'art. 3 quater del decreto-legge 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che ha rivisto, aumentandola, la previsione iniziale di 12 mesi, contenuta originariamente nel comma 9 del citato art. 16 ter.

Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-*ter*, come ormai noto, si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, **grazie alla norma intervenuta, gli incarichi di vicesegretario, se conferiti entro tale data (31 dicembre 2023), previo espletamento dello specifico procedimento di autorizzazione da parte dell'Albo regionale**, volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini del legittimo esercizio delle funzioni, **proseguono fino alla naturale scadenza, fermo restando il limite temporale non superiore a ventiquattro mesi complessivi di svolgimento dello stesso dell'incarico.** In altri termini, nei soli comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti, nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, l'incarico di vicesegretario, se conferito entro il 31 dicembre 2023, sussistendo i presupposti di cui in premessa, potrà svolgersi anche per il periodo successivo a tale data purché non superi i ventiquattro mesi complessivi. Al riguardo, si precisa che **l'inizio dei predetti ventiquattro mesi deve considerarsi decorrente dal primo giorno di svolgimento dell'incarico da parte del vicesegretario** (ad. esempio: se un vicesegretario ha già svolto l'incarico per la durata di 10 mesi, in caso di proroga da conferire entro il 31 dicembre 2023, lo stesso funzionario potrà continuare nello stesso incarico per i restanti 14 mesi, fermo restando l'espletamento della prevista procedura come sopra descritta).





# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

*di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali*

*Sezione Regionale Lombardia*

Si richiama inoltre la particolare attenzione sulla circostanza che il Sindaco é tenuto ad avviare una **nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni al vicesegretario.**

Si evidenzia, infine, il permanere dell'obbligo formativo dei funzionari incaricati delle mansioni di vicesegretario, sempre prescritto dal comma 9 dell'art. 16-ter, i quali dovranno pertanto assicurare la partecipazione a corsi di formazione *e-learning* in modalit  "asincrona", della durata complessiva di 20 ore (a prescindere dal numero di incarichi autorizzati), da svolgersi nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale dedicata alla formazione a distanza, denominata "*Campus Virtuale*".

Le informazioni sulle modalit  ed i tempi per la partecipazione ai corsi vengono fornite dall'Albo nazionale con apposita comunicazione agli interessati, inviata tramite *pec* all'ente locale in cui il vicesegretario svolge le relative funzioni.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, entro e non oltre 40 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, comporta, come noto, la cancellazione dell'interessato dall'elenco dei vicesegretari con l'impossibilit  di proseguire, anche presso comuni diversi, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Da ultimo, si ribadisce che le speciali disposizioni relative alla figura del vicesegretario, introdotte dagli interventi legislativi sopra richiamati al solo scopo di sopperire all'attuale carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, presentano carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario istituto del vice segretario per l'ipotesi di vacanza della sede. La nuova disciplina, infatti, volta ad assicurare effettivit  al principio - sancito dall'articolo 97 del TUEL - dell'obbligatoriet  della figura del segretario, fa espressamente salva la possibilit  per il competente Ufficio di gestione dell'Albo dei Segretari, di conferire incarichi di reggenza a scavalco presso le sedi vacanti, anche dopo l'autorizzazione al conferimento delle funzioni del segretario al vice segretario, con conseguente interruzione dell'incarico di quest'ultimo.

Tanto si rappresenta per opportuna informazione, con preghiera di prestare la massima attenzione a quanto sopra esposto per i profili di interesse di ciascuna Amministrazione, assicurando la massima collaborazione dello scrivente Ufficio per qualsiasi ulteriore chiarimento.

IL VICEPREFETTO VICARIO

(Manno)

MS